



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "E. Galvaligi"

Via per Carnago, 16 - 21048 - Solbiate Arno (VA). Tel 0331-993301 -

C.F. 80015980123 - www.icgalvaligi.edu.it

PEC: vaic84000q@pec.istruzione.it - PEO: vaic84000q@istruzione.it

Cod. Min. VAIC84000Q - Cod. fatt. elettr: **UFBQUC** - cod. IPA istsc_vaic84000q



Avviso n. 18

Solbiate Arno, 26 settembre 2025

**Alle famiglie degli alunni e delle alunne
della Scuola secondaria**

Al personale docente

Ai coordinatori/Alle coordinatrici di classe

Al sito web

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico 2025/2026 per la valutazione degli alunni Scuola Secondaria

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9;

Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169." art. 14 c. 7 che recita [...] *ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato;*

Vista la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009";

Visto il D.Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5";

Preso atto che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere agli impegni di studio, come previsto dal DPR 249/1998;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

COMUNICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE 75%	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE 25 %
	30	990	743	247,5 (circa 41 giorni di lezione)

	34+2 di mensa	1.122	842	280,5 (circa 42 giorni di lezione)
--	---------------	-------	-----	--

Si ricorda altresì alle famiglie che possono verificare autonomamente l'andamento delle assenze consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale dell'alunno.

Deroghe per superamento limite assenze alunni ai fini della validità dell'anno scolastico

Sono escluse dal limite delle assenze le deroghe già previste dalla C.M. n. 20 del 2011 e deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 settembre 2025 (delibera n. 22):

- Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica;
- Assenze per terapie specialistiche certificate (comprese sedute di logopedia ecc.);

Motivi personali e/o di famiglia:

- **Allontanamenti temporanei** disposti dall'autorità giudiziaria;
- **Gravi patologie e lutti documentati** dei componenti il nucleo familiare entro il II grado;
- **Rientro nel paese d'origine** per motivi legali;
- **Gravi motivi familiari e/o sociali** per i quali esistono specifiche intese e/o provvedimenti con Enti Locali, Piano di Zona, Carabinieri e Organi di tutela dei minori;
- **Motivi sportivi, artistici e di studio** (compresa la partecipazione a concorsi o esami) per un **totale complessivo di 15 ore**, previa presentazione dell'attestato dell'Ente che ne richiede la partecipazione;

Non rientra nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti (ad es. per gli alunni stranieri neo arrivati in Italia).


Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Tali deroghe sono possibili a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La mancata frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale** personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'esame finale.

Non è superfluo ricordare che anche le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Concetta Tino



Firmato da:
Dirigente scolastica
DOTT.SSA TINO CONCETTA
26/09/2025 13:40:07